

## **DIRITTO BANCARIO**

## ***Novità in tema di anatocismo bancario***

di Fabio Fiorucci

Da questa chiaia in data 25/8/2015 ha preso in pubblico consultazione, fino al 23/10/2015) la D.S. 80/15 un sintetico panorama della nuova disciplina.

- - Gli interessi maturati non possono produrre interessi;
  - - Le nuove disposizioni si applicano “*a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito*”;
  - - Non si applicano, invece, agli interessi di mora;
  - - E' stabilito che l'imputazione dei pagamenti sia regolata in conformità dell'art. 1194 c.c.

**Relativamente, in particolare, all'apertura di credito in conto corrente (art. 4 proposta di**

- - Gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno;
  - - Il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);
  - - ~~Gli interessi maturati devono essere contabilizzati sulla base di una annualità degli interessi dovuti sul capitale;~~
  - - ~~Gli interessi si attivano passivamente nel corso di 60 giorni dal termine del tub (il contratto può prevedere termini diversi favorevoli al cliente);~~
  - - ~~Dopo il termine di 60 giorni (o quello successivo eventualmente concordato) il cliente) la somma addebitata considerate sotto capitale (sulla quale spettano gli interessi);~~
  - - Anche in caso di chiusura del conto deve essere mantenuta la distinzione tra quanto dovuto a titolo di capitale (debito fruttifero) e di interessi (debito infruttifero).

l'adeguamento dei contatti in corso deve avvenire entro il 31/12/2015 anche facendo ricorso al protocollo attuale, l'adeguamento alla nuova disciplina costituisce un obbligo di legge.

**- ARGOMENTI CORRELATI CHE POTREBBERO INTERESSARTI -**

[La rinascita delle inibitorie collettive a tutela dei consumatori e il presunto divieto del c.d.  
“anatocismo bancario”](#)